


Mediazione post Consulta: i tentativi di ripristinare l'obbligatorietà Legge di stabilità, emendamento 30.10.2012

Dopo l'accoglimento da parte della Consulta della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, in merito all'obbligatorietà del procedimento di mediazione civile non si sono fatte attendere le reazioni dei sostenitori dell'istituto.



Sono stati infatti già presentati i primi emendamenti alla Legge di stabilità con i quali ci tenta di reintrodurre immediatamente la mediazione obbligatoria. Tre sono in particolare le proposte:

- emendamento presentato dall'Onorevole **Stefano De Lillo** (PDL) sostenuto dal movimento ADR italiano, nel quale viene proposta una sperimentazione della mediazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2017 e, nel caso di proposta di conciliazione del mediatore, l'assistenza degli avvocati alle parti;
- emendamento AC5534-bis presentato dagli Onorevoli **Sabatino Aracu** e Carmelo Briguglio che sana l'eccesso di delega;
- emendamento presentato dall'Onorevole **Roberto Occhiuto** (seguito dai colleghi Amedeo Ciccanti e Marco Calgaro) sostenuto da Asimec, che prevede l'obbligatorietà con norma di legge, estesa per cinque anni a tutte le controversie in materia di diritti disponibili, e il raddoppio delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata della parte chiamata in mediazione.

Entrambi gli emendamenti ripristinerebbero quindi la mediazione obbligatoria per le seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il 31 ottobre ADR Center ha anche diffuso una lettera aperta al Ministro Severino nella quale viene chiesto di valutare l'opportunità di un intervento legislativo che *"reintroduca tempestivamente il meccanismo della condizione di procedibilità"* al fine di non *"disperdere prematuramente quel patrimonio di conoscenze, di esperienze, di strutture sul territorio e soprattutto di risultati concreti che il "movimento ADR" rappresenta oggi in Italia"*.

Infine è prontamente nato su Facebook un gruppo a sostegno dell'emendamento di Stefano De Lillo.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori sviluppi, il III° Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili ha indetto per lunedì 12 novembre 2012 a Roma una giornata di mobilitazione nazionale di tutti gli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili.

(Altalex, 3 novembre 2012)

Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.

Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

b) All'articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: **“, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,”**